



TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA

Il Giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13.10.2020 nel procedimento n. 1227/2020, letti gli atti di causa;

premesse

che con ricorso ai sensi dell'art. 1170 c.c. e 703 c.p.c., depositato in data 22.07.2020, il ricorrente Centro Turistico Gran Sasso S.p.A. (*breviter*, C.T.G.S.), adiva il Tribunale al fine di ottenere nei confronti dell'Amministrazione Separata dei Beni Usi Civici di Assergi l'ordine di sospendere immediatamente l'assegnazione a qualsivoglia titolo dei terreni di proprietà e nel possesso esclusivo del C.T.G.S. S.p.A. analiticamente indicati, astenendosi da ogni attività di disposizione degli stessi che possa mettere in pericolo la situazione di fatto esistente ed i diritti del C.T.G.S.; a tal fine deduce di essere pieno, legittimo ed esclusivo proprietario e possessore - in forza di atto di acquisto per Notaio Ciancarelli di L'Aquila del 06.08.1999, rep. 93883 - del comprensorio pascolativo sito ad un'altitudine compresa tra i 1500 e i 2100 metri sul livello del mare, dell'estensione di oltre 1701,81 ettari, di cui circa 701 rocciosi e cespugliosi, ed i rimanenti 1000 ettari circa ricchi di erba spontanea e da sempre adibiti al pascolo estivo; precisa che tale compendio ricomprende integralmente le Località "Fontari", "Conca d'Oro", "Scindarella", "Caselle", "Vaduccio" ed altre, tutte allibrate nel Catasto Terreni di L'Aquila, Sezione Camarda, al Fg. 5, particelle nn. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, Fg. 6, particelle nn. 1,2,3,6,11; Fg. 17, particelle 3,4, 198; Fg. 18, particelle 3,9; Fg. 19, particelle 1,2,3,4,5,6,7,10; Fg. 20, particelle 1,2,3,4,5,6; Fg. 36, particella 2,4,6, ed è suddiviso, al fine del più razionale utilizzo, in sei comparti pascolativi (Lotto 1: Fg. 5, part. 17, 18; Lotto 2: Fg. 5, part. 4,5,6, Fg. 6, part. 2,11; Lotto 3: Fg. 6, part. 1,3,6; Lotto 4: Fg. 5, part. 7,8,10,11,14,15, Fg. 17, part. 3,4,198; Fg. 19, part. 1,2,3,4,5,6,7; Lotto

5: Fg. 20, part. 1,2,3,4,5; Lotto 6: Fg. 18, part. 3,9; Fg. 19, part. 2; Fg. 20, part. 6,7; Fg. 36, part. 2,4,6); il ricorrente rappresenta, inoltre, che in data 16.04.2018 sottoscrisse una convenzione di concessione di tutti i pascoli sopra menzionati - contratto di “*pascipascolo*” o vendite di erbe - con l’Amministrazione Separata dei Beni Usi Civici di Paganica/San Gregorio, convenzione successivamente rinnovata, in data 22.04.2020, per il biennio 2020/2021; quanto al pregiudizio lamentato, la molestia o turbativa del possesso sarebbe rappresentata dall’atteggiamento assunto dall’Amministrazione Separata dei Beni Usi Civici di Assergi che con PEC del 10.05.2020 comunicava al C.T.G.S. e all’Amministrazione Separata dei Beni Usi Civici di Paganica/San Gregorio, che intendeva usufruire dei suoi diritti ideali di pascolo estivo promiscuo sul 50% della proprietà dell’odierna ricorrente, e di cui sopra, a favore dei propri consorziati; inoltre, con PEC del 17.05.2020 la resistente comunicava che in data 15.05.2020 aveva assegnato “con riserva” al Consorzio Aquilano 450 Ha e alla Fonte Cerreto S.r.l. ulteriori 200 Ha dei pascoli in oggetto, circostanza ribadita con la successiva PEC del 25.06.2020.

Attesa la sospensione per il periodo feriale, con provvedimento del 31.08.2020 veniva fissata l’udienza del 13.10.2020, non ravvisandosi i requisiti per la concessione del provvedimento richiesto *inaudita altera parte*.

Si costituiva in giudizio in data 08.10.2020 la resistente Amministrazione Separata dei Beni Usi Civici di Assergi (*breviter*, A.S.B.U.C. di Assergi), eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione in favore del Commissario per gli Usi Civici e l’incompetenza per materia, nel merito l’infondatezza del ricorso per insussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 1170 c.c. per ottenere la manutenzione del possesso.

All’udienza di comparizione del 13.10.2020 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, insistendo per la decisione della controversia e la causa veniva a tal fine trattenuta in riserva;

osserva

Preliminarmente è necessario valutare le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla resistente A.S.B.U.C. di Assergi. Non appare fondata l’eccezione relativa al difetto di giurisdizione, avanzata sul presupposto che

la tutela possessoria richiesta rientri nell'ambito della funzione giurisdizionale esercitata dai Commissari per gli Usi Civici, ai sensi dell'art. 27 della L.n. 1766/1927. Contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, infatti, sebbene l'art. 30 della legge citata precisa che *“i reclami relativi al possesso sono deferiti ai commissari, che regoleranno provvisoriamente, secondo il loro prudente arbitrio, l'esercizio del medesimo, sempre che, assunte sommarie informazioni, abbiano riconosciuto l'esistenza di un possesso di fatto”*, ciò può accadere *“Fino a che non sia intervenuta una decisione irrevocabile o una conciliazione debitamente omologata sull'esistenza, la natura e la liquidazione dei diritti a cui si riferisce la presente legge”*. Considerato che l'esistenza di una conciliazione tra il C.T.G.S. e l'A.S.B.U.C. di Assergi omologata dal Commissario per gli Usi Civici alla data del 03.12.2018 è circostanza non contestata da entrambe le parti, appare evidente che per effetto della pronuncia e sulla scorta della normativa richiamata, il suddetto organo giurisdizionale speciale si sia spogliato della competenza a giudicare sulle questioni possessorie.

Allo stesso modo, non può essere accolta l'eccezione di incompetenza per materia *ex art. 38 comma III c.p.c.*, avanzata in via subordinata dall'A.S.B.U.C. di Assergi. Pur volendo prescindere dal fatto che l'eccezione non è stata in alcun modo argomentata dalla resistente, osserva il Tribunale che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che qualora il convenuto eccepisca la competenza della sezione specializzata agraria, il giudice deve rimettere a questa la decisione della causa, rientrando nella competenza della medesima anche l'accertamento della natura del rapporto, a meno che, sulla base delle deduzioni delle parti e senza necessità di attività istruttoria, risulti *prima facie* che la materia del contendere è diversa da quella devoluta alla cognizione del giudice specializzato (*cf.* Cass. civ., Sez. VI, 20.05.2020, n. 9320). Orbene, considerato che nella controversia instaurata dal ricorrente non si discute della validità di un contratto di affitto agrario, in assenza di ulteriori deduzioni ed in considerazione dell'approfondimento che caratterizza la presente fase cautelare, non si ritengono integrati i presupposti per la rimessione dinanzi alla Sezione Specializzata Agraria.

Passando al merito della controversia, il C.T.G.S. ha agito in giudizio mediante l'azione di manutenzione di cui all'art. 1170 c.c. Al riguardo, non

appare superfluo rammentare che l'azione in parola ha lo scopo di far cessare le molestie e le turbative arrecate al possesso di un immobile, oltre che di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalità di mobili. Trattasi di un'inibitoria contro gli attentati all'integrità del possesso, attraverso qualsiasi apprezzabile modificazione o limitazione del suo precedente esercizio, in modo da mantenere nel possesso colui che in esso si trovava prima della turbativa. Quindi, a differenza dello spoglio, che priva il possessore della possibilità di esercitare il possesso su tutta o parte della cosa ed implica la modifica, in modo duraturo se non definitivo, della consistenza della cosa stessa, sicché il possessore non può ripristinarla se non mediante una reazione a sua volta fisicamente modificatrice, la molestia turba, ossia rende meno comodo o più difficile, l'esercizio del possesso altrui e non incide sulla consistenza della cosa, onde il possessore può tornare ad esercitare il possesso nelle identiche condizioni di prima, senza a sua volta modificare la consistenza materiale della cosa.

Tanto premesso, appare chiaro che la turbativa lamentata dal ricorrente – nel caso in esame - sia riconducibile alla molestia di diritto, intesa dalla dottrina e dalla giurisprudenza come mera contestazione del possesso, e non del diritto altrui, oppure come pretesa del rispetto del proprio asserito possesso.

Con riferimento alla condotta illecita in questione, si è precisato che la molestia possessoria può realizzarsi, anche senza tradursi in attività materiali, attraverso manifestazioni di volontà che devono - però - esprimere la ferma intenzione del dichiarante di tradurre in atto il suo proposito, mettendo in pericolo l'altrui possesso. Invece, se le manifestazioni di volontà - siano esse verbali o scritte - siano rivolte all'affermazione di un diritto proprio o alla negazione di un diritto altrui, senza far temere imminenti azioni materiali contrastanti con la situazione di possesso, non si è in presenza di molestia possessoria, bensì solo di espressioni intese ad evitare - se possibile - una controversia giudiziaria. La ricorrenza di una o dell'altra ipotesi rientra nella valutazione del giudice di merito, il cui accertamento - se adeguatamente motivato - sfugge al controllo di legittimità (*cf.* Cass. civ., Sez. II, 10.10.2011, n. 20800; Cass. civ., Sez. II, 19.02.1999, n. 1409; Cass. civ., Sez. II, 24.06.1995, n. 7200). In sostanza, la

molestia giuridica consiste nel compimento di atti giuridici volti ad ostacolare o impedire l'esercizio del possesso.

Orbene, ritiene il Tribunale che la condotta contestata alla A.S.B.U.C. di Assergi resistente non integri i presupposti per una molestia di diritto, nei termini sopra descritti.

In particolare, dovendosi in questa sede prescindere dalle ulteriori e pregresse questioni non strettamente attinenti alla vicenda possessoria, dall'esame delle note del 10, 14 e 17 maggio 2020 nonché della nota del 25 giugno 2020, si evince solamente l'intenzione della resistente di usufruire del diritto di uso civico, consistente nei diritti ideali di pascolo estivo promiscuo sul 50% sulla proprietà dell'odierna ricorrente, mentre il possesso dei terreni del C.T.G.S. non risulta in alcun modo contestato da parte dell'A.S.B.U.C. di Assergi.

Ad ogni buon conto, nonostante nei giudizi possessori l'esame dei titoli può valere esclusivamente *ad colorandam possessionem*, ovvero al fine di qualificare una situazione di fatto accertata e di individuare il diritto al cui esercizio corrisponde il possesso, nel caso in oggetto il diritto di uso civico avanzato dalla ricorrente appare consacrato dal provvedimento con cui il Commissario per gli Usi Civici ha omologato la conciliazione intervenuta in data 06.03.2017 tra il Centro Turistico Gran Sasso e l'Amministrazione Separata di Assergi (*cf.* doc. n. 3 e 4 fascicolo ricorrente).

Piuttosto, dall'esame della corrispondenza intercorsa tra le parti in giudizio, si evince chiaramente che le stesse controvertono sulla interpretazione della nozione di uso civico oggetto della conciliazione, ovvero se lo stesso debba intendersi limitato all'uso essenziale, ovvero esteso anche all'uso utile, secondo la classificazione operata dall'art. 4 della L.n. 1766/1927.

Anche a voler aderire alla tesi esposta dal ricorrente e ritenere che la conciliazione abbia avuto ad oggetto esclusivamente l'uso essenziale, consentendo alla proprietaria di liberamente disporre in relazione all'uso utile, è necessario rilevare, da un lato, che l'oggetto della convenzione stipulata dal C.T.G.S. con l'A.S.B.U.C. di Paganica/San Gregorio il 19.04.2019 si riferisce non solo all'uso utile, ma anche a quello essenziale, atteso il richiamo espresso ai diritti di uso civico sanciti dalle conciliazioni

del 06.10.2011 e del 06.03.2017, omologate dall'ordinanza Commissariale del 03.12.2018 (cfr. doc. n. 8 fascicolo ricorrente); dall'altro, che la medesima resistente precisava, nella nota del 17.05.2020, che gli allevatori *“assegnatari dovranno, comunque, accettare detta tipologia di assegnazione in considerazione della diversa prospettiva interpretativa che, in maniera illegittima – a parere della scrivente Amministrazione -, è stata data dal CTGS alla citata ordinanza commissariale”* (cfr. doc. n. 13 fascicolo ricorrente). Pertanto, se da un lato emerge *prima facie* un'ingiustificata limitazione dell'uso civico riconosciuto all'Amministrazione resistente mediante la concessione esclusiva del medesimo diritto su tutti i terreni della ricorrente all'A.S.B.U.C. di Paganica/San Gregorio, dall'altro non è possibile riscontrare nel contegno assunto dall'A.S.B.U.C. di Assergi alcun comportamento che possa integrare una molestia giuridica tutelabile in sede possessoria.

Nondimeno, rilevato che non sussiste la molestia lamentata dal ricorrente, osserva il Tribunale che – con riferimento al merito della controversia - la questione interpretativa legata all'estensione del diritto di uso civico, così come genericamente cristallizzato nella conciliazione omologata, esula dal giurisdizione ordinaria, trattandosi di questione inerente l'esecuzione di una decisione del Commissario per gli Usi Civici, la cui risoluzione è demandata al medesimo organo giurisdizionale ai sensi dell'art. 29, comma IV della L.n. 1766/10927.

Sotto altro e diverso profilo, la tutela possessoria richiesta non potrebbe comunque essere concessa in quanto inattuabile ai sensi dell'art. 669*duodecies* c.p.c., in considerazione del fatto che, secondo condivisibile giurisprudenza di merito, è inammissibile la concessione di un provvedimento cautelare quando l'ordine in esso contenuto sia insuscettibile di esecuzione forzata, non potendo considerarsi il provvedimento cautelare uno strumento di coazione indiretta, in quanto si verrebbe a conferire allo stesso un'efficacia che nessuna pronuncia definitiva sul merito potrebbe avere (cfr. Trib. Torino, 10.03.1995; Trib. Palermo, 28.07.1995).

Per l'effetto, considerato che la tutela richiesta si risolverebbe in un ordine di sospensione di una assegnazione già effettuata, secondo quanto riferito dalla stessa ricorrente, in data 15.05.2020, non può essere disposto

un provvedimento cautelare che possa incidere in via definitiva sulla delibera dell'A.S.B.U.C. Una tutela reintegratoria o manutentiva utile potrebbe eventualmente essere concessa verso i singoli allevatori, solamente in caso di effettiva introduzione del bestiame sui terreni oggetto di causa e previa dimostrazione dei requisiti richiesti dagli artt. 1168 e 1170 c.c.

Appare evidente, tuttavia, che tale provvedimento risulta impedito sia per la mancata dimostrazione della effettiva introduzione del bestiame che per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei medesimi soggetti.

In conclusione, per i motivi sopra evidenziati, non è possibile concedere la tutela invocata ai sensi dell'art. 1170 c.c., con la conseguenza che il ricorso dovrà essere rigettato.

Quanto alle spese della presente fase processuale, per effetto del rigetto delle eccezioni pregiudiziali avanzate dalla resistente, si ritiene congruo disporre una compensazione tra le parti nella misura del 50%. Le spese residue seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate complessivamente come da dispositivo, considerando il valore indeterminato – difficoltà media della controversia e tenuto conto della attività difensiva svolta principalmente nelle fasi di esame, introduzione e decisione, facendo riferimento ai valori medi di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018.

P.Q.M.

Visti gli artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c;

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) compensa tra le parti le spese del procedimento nella misura del 50%;
- 3) condanna il Centro Turistico Gran Sasso S.p.A. al pagamento in favore del resistente Amministrazione Separata dei Beni Usi Civici di Assergi delle residue spese del presente procedimento, nella misura del 50%, che liquida complessivamente in € 2.227,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

L'Aquila, 3 dicembre 2020

Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli